

Trapianto di organo: conseguimento e/o conferma di guida

tente



Trapianto di organo: conseguimento e/o conferma validità patente di guida

Lun feb 17, 2020 8:25 pm

Il CdS con il presente Parere scrive:

1) - Alla luce delle considerazioni suesposte, la Sezione ritiene di proporre una formulazione alternativa della disposizione in esame.

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202000416

Numero 00416/2020 e data 13/02/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2020

NUMERO AFFARE 00001/2020

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di regolamento recante: "Modifiche all'Appendice II - art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di soggetti che hanno subito trapianto di organo".

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0000035 in data 2 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso e considerato:

1. Con nota prot. n. 0000035 del 2 gennaio 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l'espressione del parere previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento indicato in oggetto.
2. Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla relazione illustrativa, dal parere del Consiglio superiore di sanità e dal parere del Ministero della salute.
3. Lo schema di regolamento intende semplificare le procedure particolarmente onerose che i soggetti trapiantati di organo devono affrontare ogni qual volta richiedono la conferma di validità della patente di guida. Allo stato attuale, l'iter prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità

psicofisica per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida sia affidato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada. Tali commissioni sono in genere presenti solo nei capoluoghi di provincia e si riuniscono, al massimo, due volte a settimana.

Inoltre, gli oneri economici per la visita presso le commissioni sono particolarmente significativi. Alla luce dei progressi compiuti in ambito scientifico, da diversi anni, le associazioni di soggetti trapiantati di organo ritengono che vi siano le condizioni per modificare la normativa vigente, demandando il giudizio sull'idoneità psicofisica di tali soggetti, ai fini della sola conferma di validità, non più alle commissioni mediche locali, ma ai medici certificatori monocratici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada.

4. Lo schema di regolamento in oggetto recepisce tale istanza.

Esso si compone di un solo articolo che modifica l'Appendice II - art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, introducendo la lettera H-bis, rubricata "Trapianti di organo", che dispone che il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo e la prima conferma di validità della patente di guida, successiva al trapianto di organo, siano subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, essa rilascia la patente o la sua conferma e dispone che i successivi rinnovi di validità della patente possono essere esperiti secondo le procedure e per la durata previste dagli articoli 119, comma 2, e 126, commi 2, 3 e 4 del codice.

Coerentemente, alla lettera H rubricata "**Malattie dell'apparato urogenitale**", al secondo capoverso, è soppressa la previsione secondo cui, limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A e B, la patente di guida possa essere rilasciata o confermata dalla commissione medica locale quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trapianto.

5. Lo schema di regolamento risolve, dunque, un anacronismo sopravvenuto all'evoluzione dei trattamenti sanitari e degli esiti, anche nella vita di relazione, per i pazienti sottoposti a trapianto d'organo. Il progresso scientifico ha, infatti, garantito a questi soggetti una drastica riduzione delle possibilità di insorgenza di improvvisi episodi di malessere che possono risultare incompatibili con l'attività di guida. La nuova disciplina, proposta dallo schema di regolamento in esame, bilancia opportunamente la necessità dei soggetti trapiantati di organo di avere un iter per la conferma della patente di guida più celere e meno oneroso con la fondamentale esigenza dell'ordinamento giuridico di assicurare agli altri consociati un'adeguata tutela della sicurezza stradale e, più in generale, dell'incolumità pubblica.

Tale bilanciamento è operato mantenendo ferma la necessità che, per il conseguimento della patente di guida e per il suo primo rinnovo, l'accertamento dei requisiti psicofisici sia svolto dalla commissione medica locale. Solo i successivi accertamenti, qualora in precedenza si sia verificato che le condizioni del richiedente non siano suscettibili di aggravamento, possono essere demandati ai medici monocratici.

6. La disciplina proposta dallo schema di regolamento risulta in buona parte coerente con le indicazioni contenute nel parere del Consiglio superiore di sanità. Tuttavia, si può individuare, nella formulazione adottata dalla norma, una relativa incertezza e una possibile incongruenza con il suddetto parere, che appare particolarmente rilevante per la natura tecnica della questione. L'incertezza si rinviene nella mera possibilità, dunque senza una regola ferma, che dopo il rilascio o il rinnovo della patente successivi al trapianto, gli altri rinnovi siano subordinati ad accertamento sanitario di un medico autorizzato dal codice della strada. In proposito, si potrebbe dubitare se il ricorso al medico monocratico, in occasione dei rinnovi successivi della patente, sia rimesso a una scelta dell'interessato il quale, invece, potrebbe rivolgersi ancora a una commissione medica. La norma in esame, di fatto, attribuisce al richiedente una facoltà di scelta tra organo collegiale e medico monocratico che rischia di produrre effetti negativi sul buon andamento della pubblica amministrazione, laddove avvenisse che siano impegnati negli accertamenti medici apparato ritenuti ormai sproporzionati allo scopo.

7. Un'ulteriore incongruenza tra la formulazione adottata e il parere del Consiglio superiore di sanità è rilevabile nella necessità, sostenuta in quest'ultimo, che, qualora ciò sia richiesto dal medico monocratico, anche per i rinnovi successivi si debba procedere con accertamento della commissione medica locale. Tale eventualità non è contemplata nella disposizione in esame. Né sembra sufficiente, nel caso di specie, ritenere che vi sia un rinvio implicito ai "casi dubbi" di cui all'art. 319, comma 4, del regolamento. Piuttosto, è da ritenere che nell'ambito di quest'ultimo dispositivo il riferimento appropriato sia all'espressa previsione della visita collegiale rimessa alla valutazione del medico accertatore. Si tratta, infatti, di una condizione di salute assai particolare, che esige ogni necessaria cautela, a tutela sia dello stesso interessato al rinnovo della patente sia della sicurezza nella circolazione stradale.

8. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Sezione ritiene di proporre una formulazione alternativa della disposizione in esame. Specificamente, nell'art. 1, lettera b), dello schema di regolamento occorre sostituire il periodo "Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi possono essere subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice." con il seguente: "Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119

del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.".

P.Q.M.

Nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Aquilanti Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Maurizia Campobasso

•
•
•

